

STATUTO
DEL MUSEO STORICO ITALIANO DELLA GUERRA

TITOLO I
DENOMINAZIONE, SEDE E SCOPO

Art. 1

Il Museo Storico Italiano della Guerra, fondato nel 1921, che ha ottenuto il primo riconoscimento giuridico dalla Regia Prefettura di Trento in data 7 giugno 1924 con l'approvazione del primitivo statuto - successivamente sostituito da un secondo approvato d'ordine del Presidente della Repubblica con decreto n. 874 dato in Roma il 13 gennaio 1956 -, ha sede nel Castello di Rovereto, al n. 7 di Via Guglielmo Castelbarco.

Art. 2

Il Museo persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale, ai sensi dell'art. 5 del Decreto legislativo 117 del 3 luglio 2017, pubblicato in G.U. il 2 agosto 2017 e s.m:

- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e ss.mm.;
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura;
- organizzazione e gestione di attività culturali e turistiche di interesse sociale e culturale anche rivolte alla scuola,
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo e al contrasto della povertà educativa.

Il Museo è centro di cultura nel campo della storia e della tecnica in relazione ai fenomeni bellici.

Esso si prefigge la promozione e valorizzazione del proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare di interesse storico - artistico, riconosciuto tale con delibera del 10 aprile 1996 della Commissione Beni Culturali della Provincia Autonoma di Trento. Si considerano attività esemplificative o comunque connesse a quella istituzionale:

- a) la raccolta, la conservazione, la catalogazione, lo studio di materiali e documenti di qualsiasi specie relativi alla storia delle guerre e degli armamenti;
- b) la ricerca storica, in particolare sulla prima guerra mondiale, sotto tutti i profili culturali e disciplinari;
- c) la diffusione (attraverso il percorso espositivo, la biblioteca, l'archivio, mostre temporanee, pubblicazioni e altre iniziative) di una conoscenza critica della storia delle guerre, dell'arte militare, degli oggetti e dei documenti ad esse attinenti;
- d) la collaborazione con le istituzioni dello Stato e con altri

- enti, pubblici o privati, nazionali o esteri, per la salvaguardia e per lo studio di oggetti, documenti e manufatti significativi per la conoscenza delle guerre e delle armi;
- e) una particolare attenzione agli aspetti e ai documenti di storia regionale e locale;
 - f) il sostegno al lavoro della scuola e all'educazione permanente, anche attraverso proprie proposte e sollecitazioni di carattere didattico o divulgativo.

Il Museo può inoltre esercitare, in via secondaria e strumentale, ulteriori attività diverse, ai sensi dell'articolo 6 (sei) del Decreto legislativo 117 del 3 luglio 2017, pubblicato in G.U. il 2 agosto 2017 e s.m, così come individuate nel presente statuto.

TITOLO II

PATRIMONIO E GESTIONE FINANZIARIA

Art. 3

Il patrimonio del Museo è costituito:

- a) dalle collezioni e dai materiali esposti al pubblico;
- b) dalle collezioni e dai materiali dei depositi di conservazione;
- c) dai materiali che compongono la biblioteca e gli archivi;
- d) da apparecchiature, strumenti, attrezzi, suppellettili e mobili dei laboratori e degli uffici;
- e) dai beni che perverranno al Museo per donazione pubblica o privata, lascito, disposizione legislativa o amministrativa, o per acquisto;
- f) dai materiali prodotti o acquistati dal Museo e destinati alla vendita;
- g) dagli immobili di proprietà;
- h) da eventuali brevetti o diritti.

Art. 4

I mezzi finanziari del Museo sono:

- a) le quote sociali;
- b) le entrate per la vendita dei biglietti d'ingresso al Castello, all'esposizione permanente, alle mostre e ad altre eventuali manifestazioni organizzate dal Museo;
- c) le entrate per la vendita di pubblicazioni, cartoline, oggetti-ricordo e materiali simili;
- d) i corrispettivi delle attività di ricerca e didattiche e dei servizi resi a terzi dalle attività dei laboratori;
- e) i canoni di affitto dei beni immobili;
- f) i contributi degli enti pubblici e privati;
- g) le offerte e i lasciti fatti da enti, associazioni e privati;
- h) il ricavato dell'eventuale vendita di beni mobili o immobili;
- i) ogni altro provento finanziario.

Il Museo deve redigere il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico

e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'articolo 6 del D.Lgs. 117 del 3 luglio 2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Nel caso il Museo dovesse far registrare ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori ad 1 milione di euro deve depositare presso il RUNTS, e pubblicare nel proprio sito internet, il bilancio sociale redatto secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, e tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'ente, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte.

Il museo deve in ogni caso pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati.

Oltre le scritture prescritte nell'art.4, comma 2, il Museo deve tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro dei Soci
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e di eventuali altri organi sociali.

I libri di cui alle lettere a) e b) sono tenuti a cura dell'organismo di amministrazione. I libri di cui alla lettera c) sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Il patrimonio del Museo, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

TITOLO III

CONDIZIONI DI AMMISSIONE DEI SOCI;

LORO DIRITTI E DOVERI

Art. 5

Possono divenire soci ordinari del Museo persone fisiche, persone

giuridiche, associazioni e comitati non giuridicamente riconosciuti che ne facciano domanda scritta al Consiglio. Questo decide sull'ammissione, con criteri non discriminatori, motivando l'eventuale deliberazione di rigetto, con delibera da assumere con la maggioranza dei due terzi dei voti espressi nel corso della prima seduta successiva alla presentazione della domanda di ammissione. Non possono essere ammessi nuovi soci ordinari in numero superiore a un decimo di quelli già iscritti. In esito all'ammissione il richiedente è iscritto nel libro degli associati.

Il richiedente al quale sia stato comunicato il rigetto della domanda può chiedere, entro 60 (sessanta) giorni, che sull'istanza di ammissione si pronunci il collegio dei probiviri nella prima adunanza successiva.

Art. 6

Possono essere nominati soci onorari del Museo, con delibera del Consiglio assunta con la maggioranza dei due terzi dei voti espressi, persone fisiche e giuridiche che abbiano effettuato donazioni di eccezionale significato in beni, denaro o materiali, o prestato attività di particolare rilievo nell'interesse dell'istituzione.

Non possono essere nominati annualmente nuovi soci onorari in numero superiore a cinque.

In sede di Assemblea Generale, viene conferito ai nuovi soci onorari un diploma di benemerenzza.

Art. 7

I soci hanno diritto:

- a) di partecipare all'Assemblea Generale con voto attivo e passivo;
- b) di esaminare il bilancio consuntivo e quello preventivo, che saranno a disposizione di tutti i soci nella sede del Museo una settimana prima della data fissata per l'Assemblea Generale ordinaria;
- c) di presentare per iscritto al Consiglio interrogazioni o proposte circa la gestione finanziaria e le attività istituzionali del Museo;
- d) di accedere gratuitamente al Castello e al Museo;
- e) di godere di sconti sull'acquisto di pubblicazioni o altri oggetti messi in vendita dal Museo;
- f) di ricevere gratuitamente la pubblicazione periodica del Museo.
- h) di esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio, il quale provvede alla prima riunione utile. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio.

Art. 8

I soci si impegnano a collaborare, nei limiti del possibile, alle finalità dell'istituzione. Essi hanno il dovere di uniformarsi alle disposizioni dello statuto e dei regolamenti sociali. I soci, inoltre, hanno l'obbligo di versare la quota annuale nella misura e nei tempi stabiliti dal Consiglio.

I soci che non corrispondessero ai doveri di cui sopra incorreranno nelle sanzioni decise dal Consiglio, che saranno applicate dopo aver sentito il parere del Collegio dei Probiviri.

TITOLO IV ORGANI E CARICHE SOCIALI

Art. 9

Sono organi del Museo:

- l'Assemblea Generale dei Soci
- il Consiglio
- il Presidente
- l'Organo di controllo
- l'organo che esercita la revisione legale
- il Collegio dei Probiviri

Art. 10

L'Assemblea Generale è convocata due volte l'anno, distintamente per l'approvazione del bilancio d'esercizio e di quello preventivo.

L'avviso di convocazione, contenente l'ordine del giorno, deve essere inviato a tutti i soci con lettera ordinaria. La convocazione, inoltre, sarà pubblicata su un quotidiano a diffusione regionale, in cronaca di Rovereto, almeno 15 giorni prima della data fissata. L'avviso di convocazione sarà altresì apposto all'albo sociale.

L'Assemblea Generale può essere convocata in via straordinaria per decisione del Presidente o per delibera del Consiglio, oppure a seguito di richiesta motivata, contenente l'indicazione dell'ordine del giorno, sottoscritta da almeno un decimo dei soci.

Art. 11

L'Assemblea Generale è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei soci; in seconda convocazione, da indirsi almeno ventiquattro ore dopo la prima, qualunque sia il numero dei soci intervenuti.

Il socio può farsi rappresentare da altro socio tramite delega. Non sono ammesse più di 3 (tre) deleghe per socio presente all'Assemblea.

Le deleghe regolari vanno considerate quali componenti del numero legale.

Art. 12

L'Assemblea Generale delibera a maggioranza di voti espressi. Hanno diritto di voto tutti gli associati iscritti da almeno 90

(novanta) giorni. Si considera quale data d'iscrizione quella in cui è stata adottata la delibera di ammissione dell'associato. Ciascun associato esprime un solo voto.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i Consiglieri e i membri dell'Organo di controllo si astengono dal voto.

Per deliberare modifiche allo statuto occorrono la partecipazione di almeno la metà dei soci e la maggioranza dei voti espressi. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.

Per le delibere di cui al comma precedente il voto dovrà essere palese, per alzata di mano, e potrà altresì essere espresso per corrispondenza. Negli altri casi sarà segreto quando si tratti di persone e quando i partecipanti a maggioranza lo richiedano.

Art. 13

Spetta all'Assemblea Generale:

- a) nominare e revocare i componenti degli organi sociali;
- b) nominare e revocare, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approvare il bilancio;
- d) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- d) deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- f) approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- g) deliberare lo scioglimento, la trasformazione, fusione o la scissione dell'associazione;
- h) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
- i) discutere e votare sulle attività sociali;
- l) eleggere, ogni quattro anni, tre Proviviri effettivi e di uno supplente;
- m) autorizzare il Consiglio ad assumere mutui, fissandone i limiti;
- n) discutere e votare su altri temi all'ordine del giorno

Art. 14

Il Consiglio è costituito da otto Consiglieri eletti dall'Assemblea Generale nel rispetto di quanto previsto dall'art. 26 del D.Lgs. n. 117/2017; esso dura in carica quattro anni.

Art. 15

Nella prima riunione del suo mandato, convocata dal Consigliere più anziano, il Consiglio elegge tra i suoi membri il Presidente e il Vicepresidente, a scrutinio segreto e a maggioranza, con un numero di voti non inferiore alla metà dei suoi componenti.

Art. 16

Nelle successive riunioni il Consiglio è convocato dal Presidente o su presentazione di un ordine del giorno sottoscritto da almeno quattro Consiglieri.

Le sue deliberazioni sono prese a maggioranza di voti espressi e con la presenza di almeno sei Consiglieri; in caso di parità decide il voto del Presidente. Per la nomina di nuovi soci onorari è richiesta la maggioranza di due terzi dei voti espressi.

Art. 17

Sono compiti del Consiglio:

- a) deliberare la convocazione dell'Assemblea Generale stabilendone la data e l'ordine del giorno;
- b) predisporre i bilanci d'esercizio e preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Generale nonché il bilancio sociale se dovuto;
- c) approvare i regolamenti attuativi dello statuto e quelli relativi al funzionamento dell'istituzione;
- d) amministrare il patrimonio sociale e determinare gli indirizzi e le attività del Museo;
- e) nominare i soci onorari;
- f) deliberare l'ammissione di nuovi soci ordinari;
- g) proporre all'Assemblea la nuova determinazione delle quote sociali;
- h) determinare il prezzo dei biglietti di ingresso all'esposizione permanente, alle mostre e ad altre eventuali manifestazioni organizzate dal Museo;
- i) assumere il Provveditore, nominare i Conservatori e determinarne gli incarichi e gli emolumenti;
- j) nominare il Comitato Scientifico i cui membri possono anche essere esterni all'istituzione.

Art. 18

Il Presidente è il rappresentante legale dell'istituzione.

Spetta al Presidente:

- a) convocare l'Assemblea Generale ordinaria su delibera del Consiglio;
- b) convocare l'Assemblea Generale straordinaria secondo quanto stabilito dall'art. 10, o di propria iniziativa qualora ne ravvisi la necessità;
- c) presiedere le riunioni dell'Assemblea Generale ordinaria e straordinaria;
- d) convocare il Consiglio su un ordine del giorno e presiederne la seduta;
- e) assicurare la verbalizzazione delle sedute dell'Assemblea Generale e del Consiglio;
- f) curare gli interessi sociali e amministrare il patrimonio svolgendo tutti gli atti di ordinaria amministrazione;
- g) delegare lo svolgimento di specifiche attività dell'istituzione a membri del Consiglio.

Il Presidente può impegnare l'associazione per atti di straordinaria amministrazione solo su mandato del Consiglio.

Art. 19

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in tutte le sue funzioni in caso di assenza o impedimento.

Art. 20

L'Assemblea Generale nomina un Organo di Controllo monocratico o collegiale secondo le determinazioni assunte in sede di nomina. Se l'Assemblea opta per l'Organo di controllo monocratico, l'unico componente deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile, cioè tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro; se l'Assemblea opta per nominare un organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei suoi componenti.

È compito dell'Organo di controllo:

- a) vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- b) vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione, e sul suo concreto funzionamento;
- c) esercitare il controllo contabile;
- d) esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore;
- e) attestare che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'art.14 dello stesso Codice. L'eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio;
- f) partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio e dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio.

Composizione dell'Organo di controllo:

Se collegiale, l'Organo di Controllo è composto di tre membri, almeno uno dei quali deve essere iscritto nel registro dei revisori legali.

I componenti l'Organo di Controllo durano in carica 4 (quattro) anni e sono rieleggibili.

Ai componenti l'Organo di Controllo si applicano le disposizioni dell'art. 2399 cod. civ.

La funzione di componente l'Organo di Controllo è incompatibile con quella di componente il Consiglio Direttivo.

Esso nomina al proprio interno un Presidente, se l'Organo di controllo è collegiale.

Delle proprie riunioni l'organo di controllo redige un verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede

dell'Associazione.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'organo di controllo decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.

L'organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'assemblea dell'associazione deve nominare un revisore legale dei conti, che può essere anche collegiale (e in tal caso è composto di tre membri) o una società di revisione nei casi previsti dall'art. 31 del D.Lgs. n. 117/2017; l'organo di revisione rimane in carica 4 (quattro) anni ed è rieleggibile.

Art. 21

Il Collegio dei Probiviri è costituito da tre membri effettivi e da uno supplente, eletti dall'Assemblea Generale. Nomina al proprio interno un Presidente e dura in carica quattro anni. Decide inappellabilmente su vertenze relative all'attività sociale sorte tra soci, oppure tra soci e l'istituzione con i suoi organi, su richiesta di una delle due parti nonché in merito al rigetto della domanda di ammissione a socio. Esprime inoltre il parere di cui all'ultimo comma dell'art. 8.

TITOLO V

RUOLI TECNICI

Art. 22

Sono ruoli tecnici del Museo:

- a) il Provveditore;
- b) i Conservatori;
- c) il Comitato Scientifico.

Art. 23

Al Provveditore sono demandati compiti di gestione e di direzione del Museo. È assunto dal Consiglio, che ne definisce, per regolamento o specificamente, i termini di ruolo e di mandato, nonché il compenso.

Art. 24

I Conservatori collaborano con il Provveditore nelle attività di conservazione, incremento, studio e valorizzazione delle collezioni e del patrimonio del Museo. Sono nominati dal Consiglio, che ne definisce, di volta in volta o per regolamento, i termini di ruolo e di mandato, nonché il compenso.

Art. 25

Al Comitato Scientifico è demandato il compito di proporre

l'impostazione culturale dei programmi del Museo. È nominato dal Consiglio, che definisce, di volta in volta o per regolamento, le sue funzioni collegiali e, inoltre, numero, criteri di scelta e mandati specifici dei suoi membri. Decade insieme al Consiglio che lo ha nominato.

TITOLO VI
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 26

L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art.45, c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore che abbiano scopi affini o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art.9 del Codice del Terzo settore.

Art. 27

Il presente statuto può essere accompagnato da regolamenti di attuazione deliberati dal Consiglio.

Art. 28

Per quanto non è previsto né dal presente statuto né dagli eventuali regolamenti previsti dall'articolo precedente valgono le disposizioni di legge.

Art. 29

A decorrere dall'avvenuta istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), e ad avvenuta iscrizione dell'Associazione nell'apposita sezione di questo:

- a) l'acronimo "ETS" sarà inserito nella denominazione sociale. Dal momento dell'iscrizione nel RUNTS, la denominazione dell'Associazione diventerà quindi "Museo Storico Italiano della Guerra ETS". La prima parte dell'art. 1 assumerà il seguente tenore: "Il Museo Storico Italiano della Guerra ETS";
- b) Il Museo dovrà da quel momento utilizzare l'indicazione di "ente del Terzo settore" o l'acronimo "ETS" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
- c) ogni riferimento alla figura dell'ONLUS ed alla relativa disciplina si intenderà riferita agli Enti del Terzo Settore e relativa disciplina.
- d) l'entrata in vigore del nuovo statuto è subordinata al decorso del termine di cui all'art. 104, comma 2, del D.Lgs. n. 117/2017 (ossia a decorrere dal periodo d'imposta successivo all'autorizzazione della Commissione Europea di cui all'art 101, comma 10, del suddetto D.Lgs. n. 117/2017 e comunque non prima del periodo di imposta successivo all'operatività del RUNTS).